

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

## REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

### Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata ed integrata dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

### Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

### Articolo 3 – SEDE - ORGANI DELL'OCC - DURATA

La sede dell'Organismo è presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrato, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

### Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto all'albo sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014.

### Articolo 6 - REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il referente è designato dal Consiglio dell'Ordine e dura in carica quattro anni e può essere rinominato. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;

esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;

effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;

nomina o sostituisce il gestore della crisi;

è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti

all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

## Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro e da numero due persone fisiche con compiti operativi scelti dal Consiglio stesso, preferibilmente tra il personale dipendente.

La segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI D. LAGONEGRO

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

### **Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI**

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC, gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lagonegro che:

- a) Siano in regola con i requisiti di formazione di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;
- b) Siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 6 d.m. n. 202/2014,;

La nomina del Gestore incaricato della composizione della crisi è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il Gestore della crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione. In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

### **Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE E RICUSAZIONE.**

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione

della propria indipendenza, neutralità o imparzialità, (curandone la trasmissione al Tribunale del

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGGRO

circondario competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di recusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/Consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

### **Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

### **Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE**

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

### **Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO**

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

### **Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagoneggo, i Consiglieri ed il Referente non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per

procedute gestite dall'Organismo medesimo. UNIV. RD 1/92 - art. 10/3 253885 - 11/01/11

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che:

sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

## **Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale.

## **Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE**

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano, nonché

un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro la chiusura della procedura a mezzo di bonifico bancario.

In ogni caso è dovuto un acconto minimo non inferiore ad euro 200,00 (duecento/00), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto ed il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

80% in favore del Gestore della crisi;

il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012

#### Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Lagoncigro, li 12 ottobre 2016


Il Consigliere Delegato

Avv. Mariele Speranza



Il Consigliere Segretario

Avv. Giuseppe Sabella



Il Presidente

Avv. Gerardo Cappelli



## **ALLEGATO "A"**

### **Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di composizione della crisi**

#### **Articolo 1 - Indipendenza**

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

#### **Articolo 2 - Imparzialità**

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

#### **Articolo 3 - Neutralità**

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

#### **Articolo 4 - Integrità**

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

#### **Articolo 5 - Competenza**

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

#### **Articolo 6 - Diligenza e operosità**

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

#### **Articolo 7 - Riservatezza**

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

#### **Articolo 8 - Correttezza e lealtà**

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Lagonegro, li 12 ottobre 2016

Il Consigliere Delegato

Avv. Mariela Speranza



Il Consigliere Segretario

Avv. Giuseppe Sabella



Il Presidente

Avv. Gerardo Cappelli

